

TRIBUNALE DI PALERMO

PROPOSTA DI PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

Del Sig. **Pinelli Santi**, C.F. PNLSNT48C13G273C, nato a Palermo il 13.03.1948, ed ivi residente in via Catania n. 17, rappresentato e difeso dall'Avv. Giulio Falgares (C.F. FLGGLI75R15 G273W, pec: giulio.falgares@aigapalermo.legalmail.it) e congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Fabrizio Ardizzone (C.F. RDZFRZ87C27G273R, pec: fabrizio.ardizzone@pecavvpa.it), elettivamente domiciliato presso lo studio del primo sito in Palermo, via G.ppe La Farina n. 3 che lo rappresentano e difendono, giusto mandato depositato in allegato alla proposta di piano del consumatore rilasciato su foglio separato e da considerarsi apposto in calce al presente atto.

PREMESSO

- Che l'odierno istante versa in una condizione di sovraindebitamento incolpevole e pertanto intende avvalersi degli strumenti di tutela previsti e disciplinati dal Codice della crisi d'impresa e dell'Insolvenza.
- Che in ragione di ciò, l'odierno proponente presentava all'Organismo di Composizione della crisi, istanza di nomina del gestore al fine di essere coadiuvato nella formulazione dell'odierna proposta;
- Che veniva a tal uopo nominato gestore della crisi l'Avv. Ettore Volpe;
- Instaurato un proficuo confronto e colte le osservazioni del Gestore nominato, si ritiene dunque di poter formulare la seguente proposta di piano del consumatore, e/o in subordine, di accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento.

1) REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

Prima facie, pare opportuno rappresentare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità così come previsti dall'art. 67 e ss. del Codice della Crisi e dell'Insolvenza e precisamente, il proponente

- a) versa in stato di sovraindebitamento da intendersi quale "*stato di crisi o di insolvenza del consumatore*";
- b) ai sensi dell'art. 2 lett. e) del Codice della Crisi, è qualificabile come "*consumatore*".



Il sig. Pinelli è medico, oggi in pensione, e svolgeva attività lavorativa, [REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED].
L'odierno istante contraeva matrimonio in data 23.12.1971, con la sig.ra [REDACTED]
[REDACTED]. L'unione matrimoniale cessava giusta [REDACTED] emessa
dal Tribunale di Palermo in data 14.02.2003. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

In data 26.07.2001, il sig. Pinelli convolava a nuove nozze con la [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED].

In data 20.12.2019, i predetti coniugi, a causa dei forti contrasti e del venir meno
dell'affectio maritalis, sottoscrivevano convenzione di negoziazione assistita per la
risoluzione consensuale della separazione personale.

Con il predetto accordo, il sig. Pinelli si obbligava [REDACTED]
[REDACTED]. Inoltre, veniva concordato che il figlio
[REDACTED], mantenesse la propria residenza presso l'abitazione paterna.

Come si avrà modo di evidenziare, la causa dell'attuale condizione di
sovraindebitamento in cui versa l'odierno istante, è da rinvenirsi nel fallimento
dell'attività imprenditoriale, [REDACTED] [REDACTED]

Ed invero, [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED].

La Società costituita in data 18.04.2008, si occupava della produzione e
commercializzazione di prodotti olivicoli, di consulenza tecnico, amministrativo,
gestionale e marketing nel settore culturale e quella di natura ricettivo-turistica.

Per lo svolgimento delle attività sopra indicate, la Cooperativa, nel 2009, richiede ed
ottiene mutuo a medio termine con [REDACTED] dell'importo pari ad € 559.404,40 al fine
di procedere all'acquisto e alla ristrutturazione di un locale di deposito sito a termini
Imerese, contrada Pilieri, da destinare a struttura ricettivo-turistica.



Nel settembre del 2009, la Cooperativa avvia i lavori di ristrutturazione e cambio di destinazione d'uso, appaltando le opere alla [REDACTED] con la quale stipula due contratti di appalto.

I lavori terminavano nell'anno 2013, a seguito dell'insorgenza di numerosi contrasti tra la Ditta e la Cooperativa, [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED], la quale vantava un credito di euro 192.000,00 circa.

Ciò determina che l'operazione di acquisto e ristrutturazione degli immobili si rivelava funesta per la Società, poiché proprio i predetti investimenti hanno determinato il fallimento della Società.

Ed invero, il grosso investimento effettuato, ma soprattutto la controversia insorta con la società appaltatrice dei lavori di ristrutturazione, determinava il depauperamento della Società e quindi l'assenza di liquidità in capo alla stessa e per tale ragione [REDACTED] si rivolgeva agli istituti di credito, [REDACTED], odierno istante di rendere garanzia personale sul credito richiesto.

La Società intratteneva rapporti con Banca Nuova, Monte dei Paschi di Siena e Credito Siciliano.

Con sentenza n. [REDACTED], il Tribunale di Palermo, sezione fallimentare, dichiarava il fallimento della Società, con ciò determinando la correlativa esposizione del sig. Pinelli che era frattanto stata chiamato da taluni istituti di credito a fornire garanzia personale.

Le causa preminente che ha determinato l'attuale condizione di sovraindebitamento è dunque da rinvenire precipuamente nel fallimento dell'attività imprenditoriale, [REDACTED]

[REDACTED].
Ed infatti, pressoché la totalità delle esposizioni a carico dell'odierno istante discende proprio dalla propria posizione di "garanzia" sull'attività imprenditoriale a suo tempo svolta [REDACTED].

Ed invero, il sig. Pinelli prestava propria garanzia sul contratto concluso con Banca Monte dei Paschi di Siena, poi ceduto per il recupero del credito alla AMCO.

La disastrosa situazione economica nella quale versava l'allora nucleo familiare, determinava l'insorgenza di [REDACTED] oltre al fatto che il sig. Pinelli ricercava in tutti i modi di reperire ulteriore liquidità, come nel caso del



contratto di prestito sottoscritto con la Società Fincontinuo s.p.a. nel 2019 per la somma pari ad 43.260,72.

Con parte della suddetta somma il sig. Pinelli copriva il debito sussistente con la Banca Santander per circa euro 13864,41.

Ovviamente, la predetta situazione svolgeva un ruolo determinante anche quale causa della separazione dei coniugi.

Ad aggravare la su esposta condizione, interveniva nel 2017 il Decreto Ingiuntivo n. 1914/2017 emesso dal Tribunale di Trento su ricorso presentato da Europa Factor S.p.a. per conto di Intesa San Paolo, per la somma pari a d € 36.271,63 oltre interessi e compensi per € 1.305,00 ed esborsi per euro 286,00 oltre Iva e Cpa.

Tale debito scaturisce dalla garanzia prestata dal sig. Pinelli a favore del [REDACTED], su contratto di mutuo stipulato dallo stesso con Intesa San Paolo S.p.a.

Nonostante il pagamento della somma sia stato ingiunto anche nei confronti sia di un [REDACTED], la Società MB Credit Solution s.r.l. ha provveduto ad avviare procedura esecutiva presso terzi nei confronti dell'odierno istante, a mezzo pignoramento del quinto della pensione.

Non v'è chi non veda come l'unico accesso al credito effettuato personalmente dal sig. Pinelli è quello relativo al contratto di mutuo contro cessione del quinto della pensione stipulato con Fincontinuo S.p.a., comunque utilizzato per aiutare [REDACTED] a ricoprire alcune delle esposizioni debitorie.

3) ESPOSIZIONI DEBITORIE – ELENCO CREDITORI

Le posizioni debitorie sono le seguenti

- Debito nei confronti di Amco – Asset Management Company e per essa Cribis credit Management. L'obbligazione trova origine nel contratto di conto corrente tecnico stipulato dalla cooperativa Villa Camarda con l'Istituto Banca Monte dei Paschi di Siena. Dalle precisazioni trasmesse all'OCC ad oggi il debito residuo risulta essere pari ad € 11.803,60 di cui € 8.774,78 a titolo di interessi.
- Debito nei confronti di MB Crediti Solution S.p.a., ceduto da Intesa San Paolo s.p.a. l'obbligazione trova origine nel contratto di mutuo sottoscritto dal fratello



dell'istante, sig. ██████████, oggi defunto. Il sig. Santi Pinelli prestava garanzia personale.

Poiché il sig. ██████████ non provvedeva al pagamento delle rate, Europa Factor spa, per conto di Intesa San Paolo s.p.a., chiedeva ed otteneva Decreto Ingiuntivo n. 1914/2017, emesso dal Tribunale di Pisa, ingiungendo il pagamento in solido della somma pari ad € 36.271,63 oltre interessi ed oltre € 1.305,00 per compensi ed € 286,00 per esborsi. Il suddetto decreto non veniva opposto entro i termini di legge.

In data 06.07.2022, Mb Credit Solutions S.p.a, cessionaria, notificava atto di precetto intimando il pagamento della somma complessiva pari ad € 38.177,63 oltre IVA e Cpa pari ad euro 48.439,78.

A seguito di atto di pignoramento presso terzi, è intervenuta dal mese di novembre 2022 trattenuta diretta sulla pensione, erogata dall'ENPAM, del sig. Pinelli di un importo mensile pari mediamente ad euro 400,00 mensili.

Il predetto pignoramento è stato iscritto a ruolo al Tribunale di Palermo, R.G. n. 4571/2022, Dott.ssa Monfredi, con udienza fissata il 14.07.2023.

- Debito nei confronti di Fincontinuo s.p.a., derivante da contratto di prestito dietro cessione del quinto della pensione. Il contratto veniva stipulato in data 24.07.2019 per un importo finanziato pari ad € 60.000,00 di cui € 43.260,72, a titolo di capitale ed € 16.739,28 a titolo di interessi da restituirsi in 120 rate del valore pari ad € 500,00. Parte dell'importo veniva utilizzato a copertura dell'esposizione debitoria della Cooperativa con la SANTANDER CONSUMER BANK. Il debito residuo al mese di giugno 2023 è di euro 30.068,72 come si evince dal piano di ammortamento allegato al contratto.
- Debito nei confronti della Regione Sicilia per € 101,31 relativi al Bollo auto per gli anni 2018 e 2019 come da precisazione resa dalla creditrice. Va tuttavia osservato che le posizioni risultano interamente iscritte a ruolo e ricomprese fra i carichi precisati da Agenzia delle Entrate Riscossione;
- Debito nei confronti di Agenzia delle Entrate-Riscossione per un importo pari ad € 51.941,56 così distinto per ente impositore;
 - o Amministrazione Finanziaria per euro 40.222,38



- Comune di Palermo polizia Urbana per euro 1.925,33
 - Comune di Palermo Ufficio Tributi per euro 3.791,12
 - Ente previdenziale cassa medici per euro 1.300,93
 - Corte d' Appello di Caltanissetta 287,42
 - Regione Sicilia Assessorato Economia e Finanze per euro 98.38
 - Agenzia delle Entrate Riscossione per aggio e oneri di riscossione per euro 4.315,62
- Debito nei confronti di Agenzia delle Entrate pari ad € 32.512.23. Si segnala che il predetto debito è già incluso nella partita debitoria intestata ad Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Tipologia di finanziamento/Debito	Creditore	Ammontare debito contratto	Rata media mensile (comprensiva di altri finanziamenti in essere)	Reddito mensile epoca finanziamento	Debito residuo	Categoria credito
Mutuo chirografario	2 - AMCO - ASSET MANAGEMENT COMPANY S.P.A.				11.803,60	Chirografario
Cessione del quinto Chirografaria	3 - Fincontinuo	60.000,00	500,00		30.068,71	Chirografario
Mutuo chirografario	4 - MBCREDIT SOLUTIONS S.P.A.				48.439,78	Chirografario
Tributi	5 - AdE Riscossione/Ammin. Finanziaria				40.222,38	Privilegiato_mobiliare
Mutuo chirografario	6 - AdE Riscossione/Comune di Palermo Polizia urbana				1.925,33	Chirografario
Tributi	7 - AdE Riscossione/ Com. Palermo Tributi				3.791,12	Privilegiato_mobiliare
Contributi	8 - AdE Riscossione/ENPAM				1.300,93	Privilegiato_mobiliare
Tributi	9 - AdE Riscossione/Regione Sicilia				98,38	Privilegiato_mobiliare
Mutuo chirografario	10 - AdE Riscossione/ Corte Appello Caltanissetta				287,42	Chirografario
Aggio	11 - AdE Riscossione				4.315,62	Chirografario

4) DATI REDDITUALI

Il sig. Santi Pinelli, oggi in pensione, ha svolto la propria attività lavorativa nella qualità di medico presso [REDACTED]. Come risulta dalla certificazione unica dei redditi 2023 anno d'imposta 2022, l'odierno istante percepisce una pensione annua netta pari ad € 35.617,00 cui corrisponde una pensione mensile pari ad € 2.968,08 comprensivo della tredicesima mensilità.

L'istante ad oggi è unico percettore di reddito, in considerazione del fatto che il figlio convivente è studente universitario. Inoltre, come si avrà modo di sottolineare successivamente, il sig. Pinelli corrisponde un assegno divorzile pari ad € 250,00 mensili a favore della sig.ra [REDACTED] ed assegno di mantenimento pari ad € 200,00 a favore della sig.ra [REDACTED].



Dati reddituali	
Attuale reddito netto mensile Sig. Pinelli Santi	2.968,06
Attuale reddito netto mensile dei coobbligati	0,00
Ulteriore reddito netto mensile	0,00
A) Totale Reddito Mensile	2.968,06

Dati reddituali storici				
Anno Imposta	Impiego Debitore	Reddito netto annuo Debitore	Reddito netto totale annuo	Reddito netto medio mensile
2022	Pensionato	35.617,00	35.617,00	2.968,06
2021	Pensionato	36.215,00	36.215,00	3.017,91
2020	Pensionato	36.064,00	36.064,00	3.005,33
2019	Pensionato	35.905,00	35.905,00	2.992,08

5) CONDIZIONE DI SOVRAINDEBITAMENTO

Il debito residuo accertato è pari ad euro 142.253,27

Come emerge dalla tabella sotto riportata, le spese di sussistenza del nucleo familiare ammontano a complessivi euro 2.346,00

Ed invero, il reddito del nucleo familiare è composto unicamente dalla somma percepita a titolo di pensione dall'odierno istante, decurtate della cessione de quinto dello stipendio, del pignoramento effettuato dalla Mb Credit Solution.

A ciò si aggiunga che il sig. Pinelli corrisponde mensilmente la somma pari ad € 250,00 a titolo di assegno divorzile a favore della prima moglie, sig.ra Madonia Anna Maria ed € 200,00 a favore della sig.ra Camarda, quale assegno di mantenimento.

In considerazione di ciò, la somma mensilmente disponibile è pari a circa 1.600,00, con spese familiari per circa 2.000,00.



Basti pensare alle spese per il sostentamento del figlio, a favore del quale il sig. Pinelli provvede al pagamento della retta universitaria annuale pari ad € 2.000,00, oltre le spese per i servizi allo studente pari ad € 262,00, spese per esami e tutoraggio pari ad € 350,00.

Dettaglio spese	Media mensile
Spese alimentari	400,00
Abbigliamento e calzature	100,00
Canoni di locazione	650,00
Spese condominiali	100,00
Utenze	130,00
Spese auto-moto e trasporti	150,00
Telefoni cellulari	20,00
Servizi sanitari	30,00
Scuole/Università/Master	266,00
Mantenimento	450,00
Spese impreviste ed imprevedibili	50,00
TOTALE SPESE	2.346,00

È di tutta evidenza che le suddette spese sono interamente a carico del sig. Pinelli.

Inoltre, pare opportuno sottolineare che alcune voci di spesa e segnatamente quelle relative alle utenze (Enel e Gas), a seguito del noto rincaro dei prezzi di approvvigionamento delle materie prime sono e saranno destinate ad aumentare. In ragione di ciò si ritiene pertanto opportuno, al fine di scongiurare pregiudizi sull'esecuzione del piano imputare una voce di spesa complessiva a carico del ricorrente che tenga conto di eventuali futuri aumenti o spinte inflazionistiche, oltre che di condizioni che la espongano a spese non previste ed imprevedibili e pari complessivamente ad euro 100,00 mensili.

Risulta pertanto evidente l'impossibilità per lo stesso, con il reddito a propria disposizione, di far fronte al pagamento del debito oggi a carico.

Va osservato come le spese a carico del debitore siano riconducibili a quelle strettamente necessarie al soddisfacimento primario dei bisogni della famiglia e risultano minori di quelle medie rappresentate dalle rilevazioni Istat che stimano le spese minime per una famiglia monogenitore, con figlio a carico.

Nel quantificare le suesposte voci di spesa, si è dunque proceduto vagliando gli oneri stabilmente gravanti sul nucleo familiare e che prevedibilmente non subiranno prossimi



scostamenti di rilievo, limitandosi comunque la previsione alle sole spese necessarie a soddisfare i bisogni primari della famiglia ed a consentire un tenore di vita decoroso.

Ricorrono con ogni evidenza le condizioni di “crisi” (intesa quale inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi) ed insolvenza (lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni) e dunque lo stato di sovraindebitamento della proponente (Cfr. art. 2 Codice della Crisi).

6) DATI PATRIMONIALI

Il patrimonio immobiliare del sig. Pinelli si compone dei seguenti beni:

- quota pari ad 1/3 dell'immobile sito in Pisa trattasi di magazzino cat. C6, identificato al NCU del predetto Comune al fg. 20, n. 94, sub 14, mq 18 ed una rendita catastale di euro 83,67. Il valore di mercato stimato ai parametri medi OMI è pari ad euro 12.600,00, pertanto la quota attribuibile al sig. Pinelli è pari ad euro 4.200,00

- quota pari a 15/108 di terreno seminativo in agro di Agrigento identificato al NCU del predetto Comune al fg. 118, Particella 23, superficie 2 Ha - 50 are - 10 ca, il cui valore di vendita riferito ai parametri medi OMI dei terreni agricoli in zona Agrigento, è quantificabile in euro 15.911,00,

pertanto la quota attribuibile al sig. Pinelli è pari ad euro 2.084,47.

Su entrambe i beni risulta essere presente iscrizione ipotecaria effettuata da Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Inoltre, il sig. Pinelli è titolare di.

1) Conto Corrente Postale n. 001037205448, con saldo al 06.06.2023 pari ad € 122,39;

2) Postepay n. 5333171190282893 con saldo al 12.07.2023 pari ad € 4,41

Infine, l'odierno istante è proprietario del veicolo marca Volvo, targato PA839803. Trattasi di auto d'epoca avente valore di mercato pari a circa € 5.000,00.

7) INDICAZIONE DEI CONTENZIOSI PENDENTI, DEGLI ATTI DI DISPOSIZIONE, DEGLI ATTI IMPUGNATI DAI CREDITORI

Ad oggi non risulta pendente alcun contenzioso.



Per quanto attiene la sussistenza di eventuali atti di disposizione, pare opportuno rilevare che in data 14.02.2019 il sig. ██████████, fratello defunto dell'odierno istante, in proprio e nella qualità di procuratore speciale del sig. Pinelli Santi e del sig. ██████████, vendeva l'immobile sito a Pisa identificato al NCU del predetto Comune nel foglio 20 particella 94 sub.74, zona censuaria 1, categoria A/2, classe 3, consistenza vani 7,5, superficie catastale totale mq.120, rendita catastale

Euro 1.264,67, proposta ai sensi del D.M. n.701/94 (l'abitazione) e nel foglio 20 particella 94 sub.102, zona censuaria 1, categoria C/6, classe 1, consistenza mq.13, superficie catastale totale mq.15, rendita catastale euro 33,57 (il postoauto scoperto), pervenuto in successione dal loro padre e della loro madre, sig.ra Montalbano.

Orbene, come risulta dall'atto di compravendita allegato al presente ricorso, l'immobile veniva venduto per la somma pari ad € 195.000,00. In sede di atto notarile veniva pedissequamente indicato che le somme di cui alla vendita venivano in parte direttamente pagate a favore del Condominio di ██████████ per saldo oneri condominiali, l'importo pari ad € 128.000,00 veniva invece pagato direttamente a favore "Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.", per espressa richiesta della parte venditrice cui ha aderito la parte acquirente, per estinzione del mutuo di originari euro 120.000,00 (centoventimila) concesso dalla suddetta Banca ai signori ██████████ ██████████ Pinelli Santi e ██████████ con atto a rogito del Notaio Francesco Gambini già di Pisa in data 16 ottobre 2007, repertorio n.52437/25301. La minima residua parte rimanente veniva trattenuta dal sig. ██████████ per far fronte a proprie posizioni debitorie.

Pertanto, in relazione a tale atto dispositivo è di tutta evidenza che il sig. Pinelli Santi non ha percepito alcuna somma, essendo stato tutto quanto destinato a pagare precedenti debiti assunti dalla famiglia dello stesso

8) AMMISSIBILITÀ DEL PIANO ED INSUSSISTENZA DI CONDIZIONI SOGGETTIVE OSTATIVE

In considerazione di tutto quanto sopra rappresentato è di tutta evidenza che l'odierno debitore sia meritevole all'accesso alla tutela richiesta, in considerazione del fatto che, oltre a non essere già stato esdebitato nei cinque anni precedenti e non aver beneficiato dell'esdebitazione per due volte, l'attuale condizione di sovraindebitamento non è stata in alcun modo cagionata né con colpa grave, malafede o frode, così come previsto dall'art. 68 CCII.



Sotto quest'aspetto, si è avuto modo di rappresentare che la quasi totalità delle esposizioni debitorie del sig. Pinelli trovano causa nella garanzia prestata sia a favore dell'ex coniuge nello svolgimento dell'attività imprenditoriale, nonché a favore del proprio fratello oggi deceduto.

Ciò che emerge dalla storia narrata è che il sig. Pinelli ha prestato le predette garanzie, soltanto con il fine di aiutare la propria famiglia e quindi non potrà in alcun modo rinvenirsi alcun profilo negligente o comunque colposo ascrivibile.

Ed invero, come risulta dalla sentenza dichiarativa del fallimento della società, la sig.ra ██████ effettuava degli investimenti al fine di implementare l'attività imprenditoriale che, inaspettatamente, producevano quale unico risultato l'avvio della procedura fallimentare.

Il sig. Pinelli paga oggi l'aiuto che ha voluto dare ai propri familiari al fine di reperire liquidità da parte degli Istituti di credito.

Pertanto, ritenendo già ampiamente argomentato la qualifica di consumatore in capo al sig. Pinelli, si ritengono sussistenti e soddisfatte le condizioni di ammissibilità alla procedura.

10) ESPOSIZIONE DELLA PROPOSTA

La presente proposta è formulata con il fine di:

- a) assicurare ai creditori una quota di rientro almeno equivalente a quella ottenibile con il perdurare dello stato d'insolvenza del debitore;
- b) garantire stabilità e certezza al pagamento dei debiti risultanti dal piano, consentendo al contempo agli istanti ed al loro nucleo familiare la conduzione di una vita dignitosa;
- c) trovare pertanto il maggiore equilibrio possibile tra risorse disponibili e debito sostenibile.

In virtù di quanto sopra ed in considerazione delle previsioni circa la probabilità per i debitori di mantenere una capacità reddituale pari a quella attuale, si propone, per tutti i debiti in essere, la percentuale di soddisfazione indicata nella seguente tabella:

- Il pagamento dei compensi spettanti all'OCC – Protezione Sociale, per complessivi euro 3.763,73 comprensivi di oneri. Pertanto, il costo in prededuzione è di 3.763,73 verrà pagato in 7 rate mensili di cui le prime 6 da euro 615,77 e la n7 da euro da euro 69,31.
- Il compenso per i procuratori (Avv.ti Giulio Falgares e Fabrizio Ardizzone) è quantificato in euro 3.000,00 da pagarsi in prededuzione in n. 5 rate a partire dalla rata



n.7 pari ad euro 546,46 cui seguiranno n. 3 rate da euro 615,77 ed un'ultima in corrispondenza della rata n. 11 euro 606,23.

- pagamento dei crediti privilegiati e chirografari secondo le seguenti modalità e tempistiche:
- dalla rata n. 12 compresa, seguiranno 80 rate da euro 615,77, (secondo gli importi indicati in tabella) per un totale comprensivo di euro 49.261,30. In tal modo a fronte del debito originario pari ad euro 142.253,27 verrà corrisposto in soddisfazione ai creditori l'importo complessivo di euro 49.261,30 cui corrisponde una percentuale di soddisfazione del 34,63%

Totale Debito Prima del Piano	142.253,27	
Stralcio debiti in ipotesi Concordato Minore	92.991,97	65,37%
TOTALE DEBITO POST CONCORDATO MINORE	49.261,30	

La proposta prevede dunque:

1. Il pagamento di euro 2.242,68 a favore di AMCO - ASSET MANAGEMENT COMPANY S.P.A. da pagarsi in 80 rate dalla rata n. 11 di euro 28,03;
2. Il pagamento di euro 5.713,05 a favore di Fincontinuo da pagarsi in 80 rate dalla rata n. 11 di euro 71,41;
3. Il pagamento di euro 9.203,56 a favore di Mbcredit Solutions S.P.A da pagarsi in 80 rate dalla rata n. 11 di euro 115,04;
4. Il pagamento di euro 32.101,01 a favore di Agenzia delle Entrate Riscossione da pagarsi in 70 rate dalla rata n. 11 di euro 401,27.

			Ipotesi Piano di ristrutturazione	
Debito	Creditori	Debito residuo	% soddisfazione	Valore del Debito
Mutuo chirografario (Chirografario)	2 - AMCO - ASSET MANAGEMENT COMPANY S.P.A.	11.803,60	19,000%	2.242,68



Cessione del quinto Chirografaria del 24/07/2019 (Chirografario)	3 - Fincontinuo	30.068,71	19,000%	5.713,05
Mutuo chirografario (Chirografario)	4 - MBCREDIT SOLUTIONS S.P.A.	48.439,78	19,000%	9.203,56
Tributi (Privilegiato_mobiliare)	5 - AdE Riscossione/Ammin. Finanziaria	40.222,38	67,013%	26.954,22
Mutuo chirografario (Chirografario)	6 - AdE Riscossione/Comune di Palermo Polizia rbana	1.925,33	19,000%	365,81
Tributi (Privilegiato_mobiliare)	7 - AdE Riscossione/Com. Palermo Tributi	3.791,12	67,013%	2.540,54
Contributi (Privilegiato_mobiliare)	8 - AdE Riscossione/ENPAM	1.300,93	100,000%	1.300,93
Tributi (Privilegiato_mobiliare)	9 - AdE Riscossione/Regione Sicilia	98,38	67,013%	65,93
Mutuo chirografario (Chirografario)	10 - AdE Riscossione/ Corte Appello Caltanissetta	287,42	19,000%	54,61
Aggio (Chirografario)	11 - AdE Riscossione	4.315,62	19,000%	819,97

Tabella pagamenti

Debito	Creditore	Debito Residuo	% stralci o	Abbattimento proposto	Residuo Debito proposto	N. Rate previste	Prima Rata	Importo Rata Mensile Media
Mutuo chirografario (Chirografario)	2 - AMCO - ASSET MANAGEMENT COMPANY S.P.A.	11.803,60	81,00%	9.560,92	2.242,68	80	Dalla rata n.12	28,03
Cessione del quinto Chirografaria del 24/07/2019 (Chirografario)	3 - Fincontinuo	30.068,71	81,00%	24.355,66	5.713,05	80	Dalla rata n.12	71,41
Mutuo chirografario (Chirografario)	4 - MBCREDIT SOLUTIONS S.P.A.	48.439,78	81,00%	39.236,22	9.203,56	80	Dalla rata n.12	115,04
Tributi (Privilegiato_mobiliare)	5 - AdE Riscossione/Ammin. Finanziaria	40.222,38	32,99%	13.268,16	26.954,22	80	Dalla rata n.12	336,93
Mutuo chirografario (Chirografario)	6 - AdE Riscossione/Comune di Palermo Polizia rbana	1.925,33	81,00%	1.559,52	365,81	80	Dalla rata n.12	4,57
Tributi (Privilegiato_mobiliare)	7 - AdE Riscossione/ Com. Palermo Tributi	3.791,12	32,99%	1.250,58	2.540,54	80	Dalla rata n.12	31,76
Contributi (Privilegiato_mobiliare)	8 - AdE Riscossione/ENPAM	1.300,93	0,00%	0,00	1.300,93	80	Dalla rata n.12	16,26
Tributi (Privilegiato_mobiliare)	9 - AdE Riscossione/Regione Sicilia	98,38	32,98%	32,45	65,93	80	Dalla rata n.12	0,82
Mutuo chirografario (Chirografario)	10 - AdE Riscossione/ Corte Appello Caltanissetta	287,42	81,00%	232,81	54,61	80	Dalla rata n.12	0,68
Aggio (Chirografario)	11 - AdE Riscossione	4.315,62	81,00%	3.495,65	819,97	80	Dalla rata n.12	10,25

11) IDONEITÀ E FATTIBILITÀ DELLA PROPOSTA

La presente proposta risulta idonea a garantire con ragionevole contezza il pagamento dei ratei previsti e la contestuale conduzione di una vita dignitosa per il debitore ed il nucleo familiare.



L'individuazione della quota di reddito disponibile al netto delle spese di sostentamento del nucleo familiare per come sopra quantificate restituisce infatti una prognosi di ragionevole sostenibilità.

A - Reddito mensile personale	2.968,06
B- Spese mensili	2.346,00

	Post Omologa
C - Rate mensili medie	615,75
Rapporto rata / reddito mensile (C/A)	20,75%
Reddito mensile per spese (A-C)	2.352,31

12) CONFRONTO SULLA PROBABILE CONVENIENZA DEL PIANO RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

Fermo restando che il Codice della Crisi, così come precedentemente la novellata L. 3/2012, non prevede in riferimento al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore la condizione di ammissibilità data dalla convenienza rispetto all'ipotesi liquidatoria, il debitore ha comunque inteso formulare una proposta che tenga conto della comparazione rispetto alla procedura alternativa di liquidazione controllata del patrimonio del sovraindebitato.

Nel caso di specie l'attivo liquidabile del sig. Pinelli è riconducibile:

- alla vendita del magazzino detenuto al 33% il cui valore liquidatorio partendo da un valore medio di mercato è quantificabile adottando i normali ribassi d'asta ad euro 3.150,00 dovendo ulteriormente conteggiare i costi legati alla procedura.
- alla vendita del terreno agricolo di cui detiene il 13,88% della proprietà il cui prezzo di mercato è orientativamente stimabile per la quota in possesso in euro 2.208,45. Anche in questo caso considerano i normali ribassi al primo tentativo di incanto il valore si ridurrebbe ad euro



1.656,34 dovendo ulteriormente conteggiare i costi legati alla procedura ed alle operazioni di divisione che di fatto ne azzererebbero ogni utilità.

- la quota disponibile dello stipendio percepito dal sig. Pinelli (da individuarsi nell'orizzonte temporale di 36 mensilità), pari a complessivi euro 22.394,06.

- alla vendita dell'autovettura il cui prezzo di mercato è quantificabile in euro 5.000,00. Nella ipotesi di liquidazione il bene assumerebbe un valore di riferimento di circa euro 3.750,00.

Il valore dell'attivo liquidabile, pertanto, ammonterebbe a circa euro 33.890,62 cui andranno sottratti i costi legati all'OCC per complessivi euro 3.763,73. Pertanto, a fronte di un valore liquidabile pari ad euro 30.126,89 il sig. Pinelli nella presente proposta di ristrutturazione dei debiti offre in soddisfazione ai creditori la maggiore somma di euro 49.261,30.

In termini percentuali la ipotesi di liquidazione del patrimonio consentirebbe una percentuale di soddisfazione del 21,178% a fronte del 34,63% offerto con il piano di ristrutturazione.

Debito	Creditori	Debito residuo	Ipotesi liquidatoria		Ipotesi Piano	
			% soddisfazione	Valore del Debito	% soddisfazione	Valore del Debito
Mutuo chirografario (Chirografario)	2 - AMCO - ASSET MANAGEMENT COMPANY S.P.A.	11.803,60	5,311%	626,89	19,000%	2.242,68
Cessione del quinto Chirografaria del 24/07/2019 (Chirografario)	3 - Fincontinuo	30.068,71	5,311%	1.596,95	19,000%	5.713,05
Mutuo chirografario (Chirografario)	4 - MBCREDIT SOLUTIONS S.P.A.	48.439,78	5,311%	2.572,63	19,000%	9.203,56
Tributi (Privilegiato_mobiliare)	5 - AdE Riscossione/Ammin. Finanziaria	40.222,38	50,559%	20.336,15	67,013%	26.954,22
Mutuo chirografario (Chirografario)	6 - AdE Riscossione/Comune di Palermo Polizia rbana	1.925,33	5,311%	102,25	19,000%	365,81
Tributi (Privilegiato_mobiliare)	7 - AdE Riscossione/Com. Palermo Tributi	3.791,12	50,559%	1.916,76	67,013%	2.540,54
Contributi (Privilegiato_mobiliare)	8 - AdE Riscossione/ENPAM	1.300,93	100,000%	1.300,93	100,000%	1.300,93
Tributi (Privilegiato_mobiliare)	9 - AdE Riscossione/Regione Sicilia	98,38	50,559%	49,74	67,013%	65,93
Mutuo chirografario (Chirografario)	10 - AdE Riscossione/Corte Appello Caltanissetta	287,42	5,311%	15,26	19,000%	54,61
Aggio (Chirografario)	11 - AdE Riscossione	4.315,62	5,311%	229,20	19,000%	819,97

13) COERENZA DEL PIANO PROPOSTO CON LE PREVISIONI DEL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA



Sulla coerenza del piano proposto rispetto ai principi sottesi ed alle previsioni di cui alla normativa vigente, si conclude rilevando che:

- Il Piano viene proposto ai sensi dell'art. 67 e s.s. del Codice della Crisi;
- il debitore si trova in stato di sovraindebitamento;
- è consumatore, poiché è persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;
- La proposta rispetta le disposizioni dei cui all'art. 67 comma 2 (elenco: di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione; della consistenza e della composizione del patrimonio; degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni; delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia).
- Sono state indicate le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- Sono state esposte le ragioni dell'incapacità del debitore ad adempiere le obbligazioni pendenti;
- È stata analizzata la solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni;
- Sono stati indicati gli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi 5 anni;
- È stata verificata l'attendibilità della documentazione allegata e la probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.
- Lo stato di sovraindebitamento non è dipeso da colpa grave, malafede o frode, giacché da imputare ai fattori estrinseci descritti in narrativa.

14) ISTANZA DI ADOZIONE DELLE MISURE CAUTELARI E PROTETTIVE

In ragione del contenuto della presente proposta ed al fine di consentirne la compiuta esecuzione si formula istanza di adozione delle misure cautelari e protettiva e disporre pertanto il divieto di iniziare o proseguire azioni individuali sul patrimonio e sul reddito della debitrice.

Per tutto quanto sopra esposto, il sig. Pinelli Santi, ut supra rappresentato e difeso, chiede che

VOGLIA L'ON.LE TRIBUNALE



- Verificata l'ammissibilità del piano e della proposta, adottare i provvedimenti di cui all'art. 70 co. 1 del Codice della Crisi di Impresa e dell'insolvenza;
- Col medesimo provvedimento, ai sensi dell'art. 70 co. 4 del Codice della Crisi di Impresa e dell'insolvenza, disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata, Tribunale di Palermo, R.G. n. 4571/2022, Dott.ssa Monfredi, che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano, e dunque disporre il divieto di avviare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore;
- Ovvero, all'occorrenza, concedere un termine per eventuali integrazioni e modifiche alla proposta o per produrre nuovi documenti che si riterranno eventualmente necessari;
- Nel merito, verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, risolta ogni contestazione, omologare il piano con sentenza, adottando i provvedimenti di cui agli artt. 70 e s.s. del Codice della Crisi di impresa e dell'insolvenza.

Salvis iuribus

Si producono documenti come da separato indice

Con riserva di produrre ulteriori documenti od integrare allegazioni eventualmente ritenute necessarie dal Tribunale adito.

Dichiarazione di valore ai sensi dell'art. 14 DPR 115/2002

I Sottoscritti Avv.ti Giulio Falgares e Fabrizio Ardizzone, procuratori del ricorrente, dichiarano che trattasi di procedimento di valore indeterminabile il cui contributo unificato è versato nella misura fissa di euro 98,00.

Palermo li 13.07.2023

Avv. Giulio Falgares

Avv. Fabrizio Ardizzone





TRIBUNALE DI PALERMO

SEZIONE IV CIVILE

IL GIUDICE

vista la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore *ex artt.* 67 e ss. CCII depositata da **PINELLI SANTI** in data 17.07.2023;

visto il provvedimento di delega emesso dal Presidente di questa Sezione in data 17-18.07.2023;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, posto che il centro degli interessi principali del debitore – da presumersi coincidente con la residenza – si trova a Palermo;

rilevato che è stata allegata tutta la documentazione prescritta dall'art. 67, comma 2, CCII;

letta la relazione del gestore della crisi nominato dall' OCC, Avv. Ettore Volpe, contenente le indicazioni e i giudizi di cui all'art. 68, commi 2 e 3, CCII nonché l'attestazione prevista dall'art. 67, comma 2, CCII;

considerato che appaiono dimostrati sia la qualifica di consumatore sia lo stato di sovraindebitamento del proponente;

osservato che, allo stato, non si ravvisa la sussistenza di condizioni soggettive ostative ai sensi dell'art. 69, comma 1, CCII;

dato atto che è stata indicata la pendenza della procedura esecutiva presso terzi RG 4571/2022 (dott.ssa Monfredi);

ritenuta l'opportunità, a mente della disposizione appena citata, di disporre il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del debitore nonché il divieto per quest'ultimo di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati;

visto l'art. 70 CCII;

DISPONE

che la proposta e il presente decreto (eliminati i dati sensibili) siano pubblicati, a cura del professionista nominato con funzioni di OCC, sul sito www.tribunale.palermo.it;



DISPONE

che, entro trenta giorni dalla comunicazione del presente decreto, il professionista comunichi la proposta e il decreto medesimo a tutti i creditori;

DISPONE

che i creditori, ricevuta la predetta comunicazione, comunichino al professionista il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, con avvertimento che, in mancanza, le successive comunicazioni verranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

AVVISA

i creditori che, nei venti giorni successivi alla citata comunicazione, possono presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata del professionista indicato nella comunicazione;

DISPONE

la sospensione della procedura esecutiva presso terzi RG 4571/2022 e il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del consumatore nonché il divieto per il debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo giudice;

DISPONE

che, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per le osservazioni dei creditori, il professionista – sentito il debitore – riferisca a questo giudice, proponendo le eventuali modifiche al piano che ritenga necessarie.

Si comunichi al proponente, all'OCC e al gestore della crisi, nominato dall'OCC, Avv. Ettore Volpe, a cura della Cancelleria.

Palermo, 26/07/2023

IL GIUDICE

Maria Cultrera

*Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal **Giudice Maria Cultrera**, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.*

